

2) *La ricorrente e l'interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese del convenuto.*

(<sup>1</sup>) GU C 298 dell'8.10.2011.

**Ordinanza del Tribunale dell'11 dicembre 2012 — Atlas Transport/UAMI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)**

(Causa T-584/11) (<sup>1</sup>)

**«Marchio comunitario — Procedimento di decadenza — Rinuncia alla domanda di decadenza — Non luogo a statuire»**

(2013/C 38/42)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Atlas Transport GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern e B. Weichhaus, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale:* Alfred Hartmann (Leer, Germania)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 1° settembre 2011 (procedimento R 2262/2010-1), relativa ad un procedimento di decadenza tra il sig. Alfred Hartmann e l'Atlas Transport GmbH.

**Dispositivo**

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 32 del 4.2.2012.

**Ordinanza del Tribunale 13 del dicembre 2012 — Mische/Commissione**

(Causa T-641/11 P) (<sup>1</sup>)

**«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Inquadramento nel grado e nello scatto — Concorso pubblicato prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto dei funzionari — Assunzione da parte del Parlamento e simultaneo trasferimento alla Commissione — Non luogo a procedere parziale — Impugnazione in parte manifestamente infondata»**

(2013/C 38/43)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Harald Mische (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti R. Holland, J. Mische e M. Velardo)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea (rappresentante: J. Currall, agente) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A.F. Jensen e J. Herrmann, agenti)

**Oggetto**

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011, Mische/Commissione (F-70/05, non ancora pubblicata nella Raccolta) e volta all'annullamento di tale sentenza.

**Dispositivo**

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sull'impugnazione nei limiti in cui essa è rivolta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011, Mische/Commissione (F-70/05, non ancora pubblicata nella Raccolta) con la quale esso respinge le conclusioni volte all'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 novembre 2004 che stabilisce l'inquadramento del sig. Harald Mische nel grado A \*6.*
- 2) *L'impugnazione è respinta per il resto.*
- 3) *Il sig. Harald Mische sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente grado di giudizio.*
- 4) *Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 49 del 18.2.2012.